

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni istituito presso l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana con Decreto Direttoriale n. 12 del 23 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2

Composizione e sede

Il Comitato è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione scolastica.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'USR Toscana.

Il Comitato ha sede presso la Direzione Generale dell'USR Toscana sita in Via Mannelli n.113 Firenze.

Art. 3

Durata

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art.4

Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato anche nei rapporti con soggetti esterni.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica.

Art. 5

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno 2 volte all'anno con cadenza semestrale.

Il Presidente ha facoltà di convocare il Comitato in via straordinaria qualora lo ritenga necessario ovvero ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 5 giorni prima della data fissata.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 6

Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente.

Le riunioni del Comitato sono verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

I singoli Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, a tutti i componenti effettivi e supplenti del Comitato.

Il Comitato può deliberare la decadenza del componente che si assenti, senza giustificato motivo, per più di tre volte, anche non consecutive, alle sedute dello stesso; la delibera è comunicata all'Ufficio scolastico regionale per gli adempimenti di competenza.

Art. 7

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Ufficio scolastico regionale per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Ufficio scolastico regionale.

Art. 8

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Il Comitato predispose annualmente un piano delle attività da svolgere nel corso dell'anno successivo e lo stesso viene sottoposto all'esame del Comitato stesso nella riunione (in sede di convocazione ordinaria) del secondo semestre dell'anno precedente.

In prima applicazione del presente Regolamento, il Piano delle attività viene deliberato entro il 30 aprile del corrente anno e le attività potranno essere avviate ed eventualmente concluse nello stesso anno di riferimento.

Art. 9

Compiti

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della l.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità

Art.10

Relazione annuale

Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante le attività e le azioni poste in essere dal Comitato e l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

In prima applicazione del presente Regolamento, la relazione annuale viene predisposta entro il mese di dicembre del corrente anno.

Art.11

Rapporti con gli organi dell'Amministrazione scolastica e le istituzioni scolastiche

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione scolastica, ivi comprese le istituzioni scolastiche, sono improntati a principi di correttezza e collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Ufficio scolastico regionale.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione scolastica, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196.

Art. 13

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Comitato a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta utile ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'USR Toscana.

Le modifiche al presente regolamento sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato e pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Toscana.